

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Associazione di Protezione Ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88)

Testo Unico Sicurezza Lavoro - ddl A.S. n. 1507

Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Emendamenti approvati dall'XI Commissione Lavoro del Senato

Aggiornamento al 31 maggio 2007

Note:

- ⇒ **Evidenziati in giallo:** gli emendamenti approvati in Commissione, sostenuti da Ambiente e Lavoro (note 8 e 24 maggio 2007)
- ⇒ **Evidenziati in azzurro: i nostri emendamenti per il voto in Assemblea:**
 - **tutti gli emendamenti sono stati depositati dai Senatori:** RIPAMONTI, TIBALDI, PALERMI, DE PETRIS, BULGARELLI, DONATI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, PELLEGGATTA, SILVESTRI, FERRANTE
 - **alcuni emendamenti sono stati depositati dai Senatori** ZUCCHERINI e ALFONZI
 - **alcuni emendamenti sono stati depositati dai Senatori** TOFANI, VIESPOLI e CORONELLA
 - **altri emendamenti da altri Senatori** di cui daremo successiva informazione, dopo il deposito del fascicolo ufficiale.

Bozza elaborata da Associazione Ambiente e Lavoro su documentazione del Senato, XI Commissione – 31 maggio 2007

Sito Web: www.amblav.it – E-mail: info@amblav.it - el. 0226223120 – Fax 0226223130

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	II NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
--	--	--

Art. 1.	Art. 1.	Art. 1.
<p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.</p>	<p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali..</p> <p style="text-align: center;">simile al nostro - vedasi emendamento comma 2, lettera c, punto 2-bis</p>	<p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.</p>
<p>2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:</p>	<p>2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:</p>	<p>2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:</p>

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	II NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
<p>a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;</p>	<p>a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;</p>	<p>a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;</p>
<p>b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione, come già indicati nell'articolo 1, comma 2, e nell'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;</p>	<p>b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, per i lavoratori e la popolazione, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione, come già indicati nell'articolo 1, comma 2, e nell'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;</p>	<p>b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione, come già indicati nell'articolo 1, comma 2, e nell'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonché assicurando il coordinamento, ove necessario, con la normativa ambientale;</p>

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	IL NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
---	--	--

<p>c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:</p> <p>1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività;</p> <p>2) adeguate misure di tutela per i lavoratori autonomi, secondo i principi della Raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;</p>	<p>2-bis) specifici obblighi di formazione e di aggiornamento periodico minimo per tutti i soggetti a carico dei quali sono previste sanzioni penali per reati contravvenzionali, da registrare in appositi “libretti” individuali formativi.</p> <p>2-bis) idonee misure di tutela in funzione della specificità di genere;</p>	<p>c) <i>identica:</i></p> <p>1) <i>identico;</i></p> <p>2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i principi della Raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;</p> <p>accolto in forma simile come Emendamento all’art. 1, comma 1</p>
---	--	--

Per essere sempre informato sul Testo Unico:

→ <http://www.amblav.it/testounico.asp>

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	IL NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
<p>d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;</p>	<p>d) abrogare la lettera d)</p> <p>ovvero</p> <p>d) individuazione, in sede della Commissione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, degli adempimenti meramente amministrativi e formali, che possono essere oggetto di semplificazione procedurale, tramite adempimento in forma telematica o accorpamento in uno o più documenti o registri, ad esclusione tutti quelli la cui violazione prevede una sanzione, anche amministrativa.</p>	<p>d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole, medie e microimprese; previsione di forme di unificazione documentale;</p>

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	IL NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
<p>e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisorie e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;</p>	<p>e-bis) definizione dei criteri per stabilire la composizione numerica e le figure professionali essenziali dei dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali, in funzione delle realtà territoriali</p> <p>"e-bis) rivisitazione dei compiti e delle responsabilità del medico competente e definizione dei criteri di attuazione della sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, nonché oltre il termine del rapporto di lavoro, anche a cura del servizio sanitario nazionale;</p>	<p>e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisorie e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro, e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;</p> <p>Vedi Emendamento alla lettera g)</p>

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	IL NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
<p>f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:</p> <p>1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;</p>	<p>“2. determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, anche in via alternativa, graduate in relazione al livello di pericolosità della condotta, alla gravità delle inosservanze ed all'eventuale reiterazione dei reati, riservando in ogni caso alle ipotesi di maggior gravità la pena congiunta dell'arresto fino a tre anni e dell'ammenda fino a 200.000 euro”.</p>	<p>f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in particolare alla responsabilità del preposto, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:</p> <p>1) <i>identico</i>;</p>

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	II NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
<p>2) determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della pena dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di particolare gravità, della pena dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi;</p> <p>3) previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale;</p>		<p>2) <i>identico;</i></p> <p>3) <i>identico;</i></p>

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	IL NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
---	--	--

<p>4) l'applicazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con previsione di una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote e di sanzione interdittiva non superiore ad un anno;</p> <p>5) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità delle disposizioni violate;</p>	<p>4) <i>soppresso;</i></p> <p><i>e sostituito come nuovo art. 8 che ha repito omologo emendamento</i></p>	<p>4) <i>soppresso;</i></p> <p><i>e sostituito come nuovo art. 8 che ha repito omologo emendamento</i></p> <p>4) <i>identico;</i></p>
---	--	---

Per essere sempre informato sul Testo Unico:

→ <http://www.amblav.it/testounico.asp>

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	IL NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
--	--	--

	<p>“5-bis. L’individuazione del diritto a costituirsi parte civile nei procedimenti a carico dei datori di lavoro per le violazioni delle norme in materia di salute, sicurezza e igiene del lavoro da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei familiari delle vittime nonché la predisposizione di misure atte a garantire la gratuità del patrocinio alle vittime di infortuni sul lavoro o di malattie professionali e ai loro familiari”.</p> <p>“5-bis previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali”.</p>	<p>5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;</p>
--	---	---

I “Codici” e le “Riviste” della Prevenzione:
→ http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp


TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	IL NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
<p>g) revisione dei requisiti e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, anche attraverso idonei percorsi formativi, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale;</p>	<p>vedi Emendamento lettera e-bis</p>	<p>g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche attraverso idonei percorsi formativi, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;</p>
<p>h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;</p>		<p><i>h) identica;</i></p>

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	II NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
<p><i>i)</i> realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato all’emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione, nonché ridefinizione dei compiti e della composizione, da prevedere su base tripartita e nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di cui all’articolo 117 della Costituzione, della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro e dei comitati regionali di coordinamento;</p>		<p><i>i)</i> realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività e politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato all’emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione, nonché ridefinizione dei compiti e della composizione, da prevedere su base tripartita e di norma paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di cui all’articolo 117 della Costituzione, della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro e dei comitati regionali di coordinamento;</p>
<p><i>l)</i> valorizzazione di accordi aziendali nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;</p>		<p><i>l)</i> valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, di accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;</p>

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	IL NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
<p><i>m)</i> definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi;</p>	<p>specifici obblighi di formazione e di aggiornamento periodico minimo per tutti i soggetti a carico dei quali sono previste sanzioni penali per reati contravvenzionali, da registrare in appositi "libretti" individuali formativi.</p> <p>(NdR: presentato anche in lettera c), punto 2-bis)</p>	<p><i>m)</i> previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenza in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;</p>
<p><i>n)</i> previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), e del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico;</p>		<p><i>n)</i> <i>identica;</i></p>

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	IL NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
--	--	--

		<p><i>o)</i> previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), e del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne ;</p>
--	--	--

		
--	---	--

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	IL NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
<p>o) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, da finanziare, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL, attraverso:</p> <p>1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;</p> <p>2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole e medie imprese, i cui oneri siano sostenuti dall'INAIL, nell'ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell'Istituto;</p> <p>3) la promozione e la promulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi di autonomia didattica e finanziaria;</p>	<p>a partire dall'anno scolastico 2007-2008;</p> <p>“4. La promozione e l'incentivazione nei confronti di tutte le imprese dell'applicazione volontaria dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro secondo il modello condiviso delle “Linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)” UNI-INAIL e parti sociali pubblicate nel settembre 2001 ovvero per l'assunzione di forme volontarie di responsabilità sociale”.</p>	<p>p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, da finanziare, a decorrere dall'anno 2008, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL, attraverso:</p> <p>1) <i>identico</i>;</p> <p>2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e microimprese, i cui oneri siano sostenuti dall'INAIL, nell'ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure;</p> <p>3) <i>identico</i>;</p>

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	IL NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
<p><i>p)</i> razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, al fine di rendere più efficaci gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto e nella verifica dei risultati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando le specifiche competenze, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;</p>		<p><i>q)</i> <i>identica;</i></p>
<p><i>q)</i> esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici;</p>		<p><i>r)</i> <i>identica;</i></p>

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	IL NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
<p>r) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a:</p> <p>1) migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso l'adozione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private, considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica;</p> <p>2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l'assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;</p>	<p>3. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di appalto e subappalto, di cui agli articoli 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.</p>	<p>s) <i>identica</i>;</p> <p>1) <i>identico</i>;</p> <p>2) <i>identico</i>;</p> <p>3) modificare la disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici, prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;</p>

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	IL NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
<p>s) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle linee guida scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia;</p>		<p><i>t) identica;</i></p>
		<p><i>u) rafforzare e garantire le tutele previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;</i></p>
	<p>Il "Comitato speciale per l'interpello" è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Recepito con formulazione similare</p>	<p><i>v) introduzione dello strumento dell'interpello previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, relativamente a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire tempestivamente la risposta, anche attraverso la costituzione di organismi cui partecipino le diverse amministrazioni statali e regionali aventi competenza in materia.</i></p>

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	IL NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
<p>3. I decreti di cui al presente articolo non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.</p> <p>4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della salute, il Ministro delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera <i>r</i>) del comma 2, il Ministro dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera <i>e</i>) del comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera <i>l</i>) del comma 2, nonché gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.</p>		<p>3. <i>Identico.</i></p> <p>4. <i>Identico.</i></p>

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	IL NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
<p>5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere del le commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di 6 mesi.</p> <p>6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.</p> <p>7. Dall'attuazione dei criteri della presente legge di delega, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera o), numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente delega le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.</p>	<p>5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.</p>	<p>5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.</p> <p>6. <i>Identico</i></p> <p>7. <i>Identico.</i></p>

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	II NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
---	--	--

ARTICOLI AGGIUNTIVI
APPROVATI dall'XI Commissione Lavoro del Senato

		<p>Art. 2. <i>(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)</i></p> <p>1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 3 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: «3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Il presente comma non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. »;</p>
--	--	---

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	IL NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
--	--	--

	<p>3-ter Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di appalto e subappalto, di cui agli articoli 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.</p>	<p>b) all'articolo 7, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:</p> <p>«3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati può accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18. »;</p> <p>c) all'articolo 18, comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il rappresentante di cui al precedente periodo è di norma eletto dai lavoratori»;</p>
--	---	--

I “Codici” e le “Riviste” della Prevenzione:
→ http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	IL NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
		<p><i>d)</i> all'articolo 18, dopo il comma 4 è inserito il seguente:</p> <p>«<i>4-bis.</i> L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma. »;</p>

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	IL NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
--	--	--

		<p>e) all'articolo 19, il comma 5 è sostituito dai seguenti:</p> <p>«5. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera o).</p> <p>5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza.»</p>
--	--	---

Per essere sempre informato sul Testo Unico:

→ <http://www.amblav.it/testounico.asp>

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	IL NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
	<p align="center">Art. 3.</p> <p align="center"><i>(Disposizioni varie in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)</i></p>	<p align="center">Art. 3.</p> <p align="center"><i>(Disposizioni varie in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)</i></p> <p>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa conclusa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997. In particolare, sono individuati:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) nell'ambito della normativa già prevista in materia, i settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività ed i progetti operativi da attuare a livello territoriale;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di amministrazioni ed enti pubblici.</p>

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	IL NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
	<p>è esercitato sotto il coordinamento del direttore generale dell'Unità sanitaria locale del capoluogo di provincia,</p> <p>Detti Comitati regionali e provinciali rendono pubblico annualmente un bilancio consuntivo delle attività svolte e dei risultati conseguiti e preventivo delle attività da svolgere e dei risultati attesi nel territorio di competenza, comprensivo delle osservazioni formulate dalle parti sociali."</p> <p>I dati contenuti nelle banche dati unificate sono resi pubblici, con esclusione dei dati sensibili di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196"</p>	<p>2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è esercitato dal Presidente della provincia o da assessore da lui delegato, nei confronti degli uffici delle amministrazioni e degli enti pubblici rientranti nell'ambito territoriale di competenza.</p> <p>3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le Regioni, le province autonome, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e le altre amministrazioni aventi competenze nella materia predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di banche dati unificate, da realizzare utilizzando le ordinarie risorse economiche e strumentali in dotazione alle suddette amministrazioni.</p>

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	IL NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
		<p>4. Le risorse stanziare a decorrere dall'anno 2007 dall'articolo 1, comma 545, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle finalità di cui alla lettera a) del precedente comma 544, vengono così utilizzate per il solo esercizio finanziario 2007:</p> <p>a) euro quattromilioni duecentocinquantamila per l'immissione in servizio del personale di cui all'articolo 1, comma 544, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dal 1° luglio 2007;</p> <p>b) euro quattromilioni duecentocinquantamila per finanziare il funzionamento e il potenziamento dell'attività ispettiva, la costituzione di appositi nuclei di pronto intervento e per l'incremento delle dotazioni strumentali.</p> <p>5. Per la ripartizione delle risorse di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.</p>

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	II NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
	<p>La promozione e la promulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi di autonomia didattica e finanziaria a partire dall'anno scolastico 2007-2008;</p>	<p>6. Il personale amministrativo degli Istituti previdenziali, che, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, accerta d'ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina in materia previdenziale, applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124.</p> <p>7. Nel rispetto delle disposizioni e dei vigenti principi in materia di autonomia didattica, sono avviati progetti sperimentali, in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale, volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. I progetti da avviare nell'anno scolastico 2007-2008 sono a carico del Programma Operativo Nazionale (PON).</p>

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	II NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
	<p>8 A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei principi di autonomia didattica e finanziaria, in tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,</p> <p>almeno l'otto per mille del monte ore annuale deve essere destinato allo studio, all'informazione e alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e alla promozione della cultura della prevenzione.</p> <p>Tale percentuale è raddoppiata negli istituti universitari e di istruzione secondaria superiore, i cui percorsi formativi devono prevedere l'insegnamento e lo svolgimento di esercitazioni teoriche e pratiche.</p>	<p>8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni e dei principi richiamati al comma 7 e nell'ambito delle dotazioni finanziarie e di personale, in tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, i programmi di studio delle materie tecnico-scientifiche e giuridiche devono essere riorganizzate in modo che una quota non inferiore al cinque per cento del monte ore sia dedicata all'informazione e alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e alla promozione della cultura della prevenzione.</p> <p>9. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, sono abrogate le corrispondenti disposizioni del presente articolo.</p>

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	II NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
	<p style="text-align: center;">Art. 4.</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal presente articolo, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e delle ASL, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze o su segnalazione delle forze dell'ordine o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari ad almeno due lavoratori ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Disposizioni per il contrasto al lavoro irregolare)</i></p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal presente articolo, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al venti per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale,</p>

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	II NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
	<p>di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata alle competenti amministrazioni, al fine dell'emanazione da parte di queste ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.</p> <p>2. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:</p> <p>a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;</p>	<p>di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata alle competenti amministrazioni, al fine dell'emanazione da parte di queste ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.</p> <p>2. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:</p> <p>a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;</p>

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	II NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
	<p>b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;</p> <p>c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 3 pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente comminate.</p> <p>3. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.</p>	<p>b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;</p> <p>c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 3 pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente comminate.</p> <p>3. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.</p>

4. L'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 2, lettera c), e di cui al comma 5 integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Al comma 2 dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente comminate.».

5-bis L'importo delle sanzioni di cui sopra è assegnato, secondo competenza, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o alle ASL, con destinazione vincolata alle iniziative di prevenzione.

4. L'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 2, lettera c), e di cui al comma 5 integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Al comma 2 dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente comminate.».

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	IL NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
	<p style="text-align: center;">Art. 5.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici)</i></p> <p>1. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1° settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nello stesso luogo di lavoro più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido l'impresa appaltante o subappaltante.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici)</i></p> <p>1. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1° settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.</p>

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	IL NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
--	--	--

	<p>2. I datori di lavoro con meno di tre dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere o di azienda vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi identificativi del personale impiegato nei lavori per non più di una giornata lavorativa. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.</p>	<p>2. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere, vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.</p>
--	---	---

I “Codici” e le “Riviste” della Prevenzione:
→ http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	IL NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
--	--	--

	<p>3. La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 1 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Dette sanzioni sono duplicate dopo la terza violazione e triplicate dopo la quinta violazione."</p>	<p>3. La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 1 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.</p>
--	--	--



TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	IL NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
		<p style="text-align: center;">Art. 6.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Poteri degli organismi paritetici)</i></p> <p>1. Gli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possono effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.</p> <p>2. Degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza.</p> <p>3. Gli organismi paritetici possono altresì chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza di disporre l'effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni.</p>

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	II NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
	<p style="text-align: center;">Art. 7.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Modiche all'articolo 86 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>1. All'articolo 86 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici, e successive modificazioni, il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:</i></p> <p>"3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, che deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi, delle macchine ed attrezzature o delle forniture.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Modiche all'articolo 86 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>1. All'articolo 86 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici, e successive modificazioni, il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:</i></p> <p>«3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.</p>

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	IL NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
	<p>Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.</p> <p>3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta."</p>	<p>Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.</p> <p>3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta. ».</p>

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	IL NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
--	--	--

	<p>Art. 8.</p> <p><i>(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)</i></p> <p>1. Dopo l'articolo 25-<i>sexies</i> del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:</p> <p>"Art.25 -<i>septies</i> (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro).</p> <p>1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.</p> <p>2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni."</p>	<p>Art. 8.</p> <p><i>(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)</i></p> <p>1. Dopo l'articolo 25-<i>sexies</i> del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:</p> <p>«Art. 25-<i>septies</i>. (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro).</p> <p>1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a quattrocento quote.</p> <p>2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. ».</p>
--	---	---

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	IL NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
	<p style="text-align: center;">Art. 9. <i>(Credito d'imposta)</i></p> <p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle aziende è concesso, entro il limite di spesa pari a cinquanta milioni di euro annui, un credito di imposta nella misura massima del trentatre per cento delle spese sostenute per la frequenza dei lavoratori assunti a tempo indeterminato a programmi formativi in materia di tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene del lavoro, promossi da soggetti formatori accreditati dalle regioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della Salute, adotta, ogni anno, uno o più decreti per determinare la ripartizione tra i beneficiari?"</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9. <i>(Credito d'imposta)</i></p> <p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai datori di lavoro è concesso, entro un limite di spesa pari a 25 milioni di euro annui, un credito d'imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti, ai soli fini del beneficio di cui al presente comma, i criteri e le modalità della certificazione della formazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, ogni anno, uno o più decreti per determinare il riparto delle risorse tra i beneficiari. Il credito d'imposta di cui al presente comma può essere fruito nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della disciplina <i>de minimis</i> di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.</p>

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	IL NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
--	--	--

	<p>Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, pari a cinquantamiliioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio sottoposto a monopolio."</p>	<p>2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.</p>
--	--	--

Per essere sempre informato sul Testo Unico:

→ <http://www.amblav.it/testounico.asp>

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	II NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
	<p style="text-align: center;">Art. 10.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)</i></p> <p>1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1198 è sostituito dal seguente: «1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nelle materie oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.».</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)</i></p> <p>1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1198 è sostituito dal seguente: «1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nelle materie oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.».</p>

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	II NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
		<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p style="text-align: center;"><i>(Assunzione di ispettori del lavoro)</i></p> <p>1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere tutti gli idonei non dichiarati vincitori, collocati nelle rispettive graduatorie regionali di partecipazione, del concorso per esami per complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, bandito dal medesimo Ministero nell'anno 2004. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.</p>

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	IL NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
---	--	--

ARTICOLI AGGIUNTIVI
promossi e sostenuti da
ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

	<p>Art. 11-bis</p> <p><i>(Ndr: notizia all'Inail ai fini ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso)</i></p> <p>"Art. 1-bis "1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesione personale colposa, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato un malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'Inail ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso".</p>	
--	---	--

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	IL NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
	<p style="text-align: center;">Art. 11-bis</p> <p style="text-align: center;">(NdR: recepimento linee direttirici UE sulla salute delle lavoratrici)</p> <p style="text-align: center;"><i>"Art. 1-bis (Adeguamento alla disciplina comunitaria in tema di salute e sicurezza delle lavoratrici)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>L'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:</i></p> <p style="text-align: center;">“1. La valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale o fisica e gli altri disagi fisici o mentali connessi con l’attività svolta dalle lavoratrici è effettuata secondo le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell’Unione europea in attuazione della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.</p>	

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	II NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
	<p style="text-align: center;">Art. 11-bis</p> <p><i>(NdR: divieto di ricorso al lavoro somministrato in caso di determinate esposizioni pericolose)</i></p> <p>Nel decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 20, comma 5, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: “d) per i lavori che espongano i lavoratori a rischio di esposizione ad agenti chimici e biologici pericolosi per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articoli 68 e 69, comma 1, 72-decies, 75, comma 1, lettere c) e d) oppure che prevedano l’utilizzo di attrezzature elencate nell’allegato XIV del citato D.Lgs. 626/94 oppure che prevedano l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale appartenenti, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, alla terza classe.</p>	

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	II NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
	<p style="text-align: center;">Art. 11-bis</p> <p style="text-align: center;"><i>(Istituzione della Settimana alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro e di vita alla memoria delle vittime del lavoro)</i></p> <p>11-bis. E' istituita la "Settimana dedicata alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro e di vita", individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro della sanità. Nella "settimana" i Ministeri e gli Enti pubblici nazionali divulgano un "Bilancio annuale" sia consuntivo delle attività svolte, dei risultati conseguiti e degli andamenti infortunistici sia preventivo delle attività previste e dei conseguenti risultati attesi. Le regioni e le province autonome possono promuovere analoghe iniziative. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma</p>	

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	II NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
	<p style="text-align: center;">Art. 11-bis</p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifiche al Piano sanitario nazionale)</i></p> <p>11-bis. Il Piano sanitario nazionale adottato dal Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fissa, con riferimento ai livelli essenziali di assistenza in materia di prevenzione, una quota percentuale minima del 5% di risorse da destinare specificamente, da parte di ciascun servizio sanitario regionale, alla prevenzione in materia di sicurezza e salute del lavoro.</p> <p>2. Alle regioni che non adempiano all'obbligo di destinazione di cui al comma 1 è precluso l'accesso ai finanziamenti integrativi a carico dello Stato rispetto ai livelli di cui all'accordo sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001.</p>	

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	IL NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
	<p style="text-align: center;">Art. 11-bis</p> <p style="text-align: center;">(Ndr: Formazione minima del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori)</p> <p>11-bis All'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo il punto 7., è aggiunto il seguente punto: “ 7-bis. La formazione e l'aggiornamento periodico del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, non può comunque essere inferiore a trentadue ore triennali per le aziende fino duecento dipendenti, quarantotto ore triennali per le aziende da duecentouno a mille dipendenti e per le aziende estrattive ed altre attività minerarie o per la fabbricazione e il deposito separato di polveri e munizioni con almeno cinque dipendenti e ottanta ore triennali per le aziende oltre i mille dipendenti e per le aziende di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, per le centrali termoelettriche, per gli impianti e i depositi nucleari, per le strutture di ricovero e cura sia pubbliche e private, fatti salvi ulteriori aumenti definiti in sede di contrattazione sindacale.</p>	

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	IL NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
--	--	--

	<p>Art. 11-bis</p> <p>(NdR: Formazione minima del datore di lavoro che assume i compiti di RSPP)</p> <p>11-bis All'articolo 10 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo il comma 2., è aggiunto il seguente comma:</p> <p>3. La formazione dei datori di lavoro di cui al comma 1 non può essere inferiore a quella prevista per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di cui all'articolo 18 e l'aggiornamento deve avere frequenza minimo triennale.</p>	
--	---	--

I “Codici” e le “Riviste” della Prevenzione:
→ http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	II NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
	<p style="text-align: center;">Art. 11-bis</p> <p style="text-align: center;">(NdR: Formazione minima del RLST)</p> <p>11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:</p> <p>5-bis. I rappresentanti dei lavoratori di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza ed hanno diritto, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza e per la frequenza ad attività di formazione e di aggiornamento, a permessi retribuiti pari ad un monte ore annuo da stabilire in sede di contrattazione collettiva, comunque non inferiore ad un'ora per ogni dipendente delle aziende rappresentate.</p>	

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	II NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
	<p style="text-align: center;">Art. 11-bis</p> <p>(NdR: Associazioni operanti nel campo della tutela della salute e sicurezza sul lavoro)</p> <p><i>11-bis. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è aggiunto il seguente articolo:</i></p> <p>20-bis: Con decreto del Ministero della salute, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti delle Associazioni che possono essere riconosciute "Associazione nazionale di protezione della salute e sicurezza sul lavoro". Le Associazioni riconosciute possono essere consultate dai ministeri e dalle regioni e possono promuovere i corsi di formazione di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.</p>	

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	II NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
	<p style="text-align: center;">Art. 11-bis</p> <p style="text-align: center;"><i>(NdR: Sistemi di gestione della Sicurezza SGSL)</i></p> <p>11-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il datore di lavoro delle aziende con oltre mille dipendenti, delle aziende estrattive ed altre attività minerarie o per la fabbricazione e il deposito separato di polveri e munizioni con almeno dieci dipendenti, delle centrali termoelettriche, degli impianti e dei depositi nucleari e delle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private, deve redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e devono attuare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL), che costituisce parte integrante del documento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, secondo il modello condiviso delle "Linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)" UNI-INAIL-ISPEL e parti sociali pubblicate nel settembre 2001.</p>	

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	IL NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
	<p align="center">Art. 11-bis</p> <p><i>"Art. 1-bis (Composizione della Consulta permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro)</i></p> <p>1. All'articolo 26, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come integrato e modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dopo le parole "Istituto italiano di medicina sociale" sono aggiunte le seguenti parole: "Consulta Interassociativa Italiana della Prevenzione (CIIP).</p>	
		

TESTO INIZIALE PROPOSTO DAL GOVERNO	EMENDAMENTI sostenuti da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	IL NUOVO TESTO APPROVATO dalla XI COMMISSIONE LAVORO SENATO
	<p style="text-align: center;">Art. 11-bis</p> <p>11-bis riconoscimento, nell'arco dei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui alla presente legge, di un contributo statale in favore di imprese e lavoratori autonomi che acquistano nuovi di fabbrica veicoli industriali o macchinari o attrezzature o dispositivi di protezione collettiva marcati CE, ovvero ponteggi, consegnando per la rottamazione veicoli industriali e macchinari o attrezzature o dispositivi di protezione collettiva o ponteggi, obsoleti o comunque non conformi a regole e standards di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente o da regolamenti di organismi pubblici o privati di certificazione riconosciuti a livello nazionale o comunitario. Il contributo è concesso, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, in misura non superiore al 10 per cento del prezzo di mercato del bene acquistato e a condizione che il venditore pratichi uno sconto almeno pari alla misura del contributo statale;</p>	